

Delibera n° 2073

Estratto del processo verbale della seduta del
29 novembre 2019

oggetto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO E DISCIPLINA DELLA RELATIVA FORMAZIONE. MODIFICHE ALLA DGR 975/2019.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” e, in particolare, l’articolo 14 sulla formazione permanente;

Visto il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017;

Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 e per la disciplina della relativa formazione”, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), di seguito “Accordo”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore il 21 aprile 2018, che ha recepito l’Accordo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 13 giugno 2019 avente ad oggetto “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e disciplina della relativa formazione”;

Ritenuto necessario uniformare il modello di attestato Allegato 3 all’Accordo agli altri modelli di attestati, predisposti secondo quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres del 22 giugno 2017;

Considerato che il paragrafo 8 dell’Allegato 2 alla DGR 975/2019 stabilisce che i crediti formativi e i titoli pregressi per l’accesso ai percorsi formativi ridotti sono riconosciuti in via transitoria entro il termine di tre anni dalla data della delibera regionale;

Ritenuto, al fine di non penalizzare i lavoratori del settore e di valorizzarne le competenze comunque acquisite, che per l’accesso ai percorsi formativi ridotti di cui al paragrafo 8 sia sufficiente il titolo di scuola secondaria di primo grado;

Ritenuto opportuno precisare che, per i percorsi di validazione delle competenze comunque acquisite, si prescinde dal titolo di studio posseduto;

Ritenuto inoltre che, nell’interesse dell’utenza, l’attestazione di frequenza di un corso di formazione specifica sulla sicurezza di 16 ore, riferito al codice Ateco 86.23.00, conseguita negli ultimi 10 anni, richiesta obbligatoriamente per l’accesso ai percorsi formativi ridotti ai sensi del paragrafo 8 dell’allegato 2 alla DGR 975/2019, debba essere posseduta alla data di avvio dei corsi ridotti;

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004;

Visto l’articolo 46 dello Statuto di autonomia riguardante i poteri della Giunta regionale;

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, di concerto con l’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all’unanimità

delibera

1. Il punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 13 giugno 2019 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’organizzazione delle prove finali si applicano gli articoli 16 e 38 della legge regionale n. 27/2017 e l’articolo 10, comma 5, del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres del 22 giugno 2017. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un attestato di qualifica secondo il modello approvato con le

modalità di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres del 22 giugno 2017.”.

2. Sono approvate le seguenti modifiche dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 13 giugno 2019:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Per l'ammissione al corso è richiesto uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica professionale triennale conseguita in percorsi leFP (Istruzione e Formazione professionale) ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) qualifica acquisita in percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'accesso ai percorsi formativi ridotti di cui al paragrafo 8, è richiesto il titolo di scuola secondaria di primo grado. Per chi accede al corso a seguito dell'effettuazione del percorso di certificazione delle competenze di cui al paragrafo 7 si prescinde dal titolo di studio posseduto.

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Agli allievi stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo e permetta la comprensione e l'acquisizione della terminologia tecnica in uso nel contesto lavorativo. La conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata dall'ente erogatore con un test di livello, deve essere coerente con un CELI di livello B1 del Common European Framework.”.

b) Alla lettera b) del paragrafo 8, la disposizione: “È obbligatoria l'attestazione di frequenza di un corso di formazione specifica sulla sicurezza di 16 ore riferito al codice Ateco 86.23.00, conseguita negli ultimi 10 anni.” è sostituita con la disposizione: “È obbligatorio possedere, entro l'avvio del percorso formativo ridotto, l'attestazione di frequenza di un corso di formazione specifica sulla sicurezza di 16 ore riferito al codice Ateco 86.23.00, conseguita negli ultimi 10 anni”.

3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE